

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 agosto 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	47,38
10.01 B	Frumento duro	47,88
10.02	Segala	44,48
10.03	Orzo	41,19
10.04	Avena	34,16
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	44,39 <sup>(1)</sup>
10.05 B	Granturco altro	44,39
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	39,33
10.07 C	Sorgo e durra	41,40
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di spelta	61,15
11.01 B	Farine di segala	72,01
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano duro)	83,50
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	66,05

<sup>(1)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1272/68 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1140/68 <sup>(2)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 22.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 22 agosto 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	2,20	2,20	2,75
10.02	Segala	0	0,15	0,15	0
10.03	Orzo	0	1,55	1,55	1,80
10.04	Avena	0	2,55	2,55	1,05
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,25	0,25	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,276	0,276	0,320	0,320
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,206	0,206	0,239	0,239
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,240	0,240	0,279	0,279